



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.62 del 16/09/2013

**OGGETTO: TRIBUNALE DI MESSINA – RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. SIGGRI
CAVALLARO +3 C/COMUNE DI ROMETTA -NOMINA LEGALE DI FIDUCIA**

L'anno duemilatrecento addi sedici del mese di settembre alle ore 14:00, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

| Nominativo | Titolo | Presente/Assente |
|-------------------|--------------|------------------|
| ABBADESSA ROBERTO | Sindaco | presente |
| MAGAZU' ALBERTO | Vice sindaco | presente |
| CATANZARO MARIA | Assessore | presente |
| SESTA VALENTINO | Assessore | presente |
| BORGHETTI ANTONIO | Assessore | presente |

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 81 del 13 settembre 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Caterina Cavallaro con studio in Rometta Via San Cono 77;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. **Approvare** la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, nelle more di emanazione di norme attuative al D.L. n. 01/2012, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 127/04 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.";
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 81 DEL 13/09/2013

Oggetto :

| |
|--|
| TRIBUNALE DI MESSINA – RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. SIGG.RI CAVALLARO +3 C/COMUNE DI ROMETTA -NOMINA LEGALE DI FIDUCIA |
|--|

Testo Proposta:

Premesso:

Che, in data 12.01.2012 prot. 462 è stato notificato a questo Ente un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai Sigg. Cavallaro Giuseppe e Magazù Concettina contro il Comune di Rometta finalizzato all'accertamento di presunti danni occorsi al loro fondo in località Sottovina di questo Comune;

Che il summenzionato accertamento era stato proposto in attesa di una successiva instaurazione del giudizio;

Che con Deliberazione n. 9 del 27.01.12 la Giunta Comunale incaricava l'Avv. Caterina Cavallaro quale legale di fiducia dell'ente per difendere in Comune fin dalla prima comparizione davanti al Presidente del Tribunale;

Che con nota prot. 7192 del 06.06.12 l'Avv. Cavallaro riferiva gli esiti dell'A.T.P. riferendo una non chiara responsabilità da parte del Comune accertabile solo all'interno di un giudizio di merito;

Che in data 11.04.13 con nota n. l'Avv. Francesco Giordano, per conto dei Sigg.ri Cavallaro Teresa, Cavallaro Francesco, Cavallaro Santo e Magazù Caterina citavano il Comune di Rometta innanzi al Tribunale di Messina per il risarcimento dei danni in premessa riportati;

Ritenuto doveroso opporsi a tale atto, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

Considerato che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 127/2004) decurtati del 30%;

Ritenuto:

Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, nelle more di emanazione di norme attuative al D.L. n. 01/2012, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 127/04 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitrati, etc.";
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta

IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TRIBUNALE DI MESSINA - RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. SIGG.RI
CAVALLARO +3 C/COMUNE DI ROMETTA -NOMINA LEGALE DI
FIDUCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 16/09/2013

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 16/09/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

STUDIO LEGALE

Avv. Caterina Cavallaro

Via San Cono n°77 - 98043 ROMETTA (ME)

Tel. 0909215523 - Fax: 090/8967502 Cell. 3687398527

e-mail: cat.cavallaro@alice.it

pec: cat.cavallaro@domiciliocertificato.it

ROMETTA

03 GIU 2012

7192



Alla cortese attenzione
Del Sindaco del Comune di Rometta

OGGETTO: Procedimento Cavallaro-Magazù/Comune di Rometta NRG 7281/2011-deposito relazione di consulenza tecnica d'ufficio e conclusione fase relativa all'ATP ex art. 696 c.p.c.

La presente relazione viene redatta e depositata dalla scrivente al fine di rendere edotta la S.V. in ordine al procedimento in oggetto conclusosi, per la fase attinente all'accertamento tecnico preventivo, con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio da parte del C.T.U. Dott. Ing. Giuseppe Furrer datata 19/04/2012 e l'invio a mezzo pec in data 01/06/2012 a questo studio legale del provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale Dott. Giovanni Battista Macri dispone la liquidazione del compenso del CTU a carico di parte ricorrente depositato in cancelleria il 28/05/2012.

ESPOSTO IN FATTO

In data 30/01/2012, questo studio legale, ha provveduto alla costituzione in giudizio del Comune di Rometta nel procedimento in oggetto in esecuzione del ricevuto mandato mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta e partecipazione all'udienza presidenziale con integrale contestazione delle richieste avanzate dai ricorrenti in ordine alla nomina di CTU ex art. 696 bis c.p.c. Il Presidente del Tribunale Dott. Giovanni Battista Macri, letti gli atti, ha disposto, con riferimento ad altro articolo del c.p.c., e nella specie all'art. 696 c.p.c. la nomina di CTU nella persona dell'ing. Furrer Giuseppe con provvedimento trasmesso via fax a questo studio legale in data 02/02/2012, autorizzando la nomina di consulenti tecnici di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali fissate in data 09/02/2012 alle ore 15:00. Si era per l'istante provveduto alla nomina del CTP in data 08/02/2012 nella persona del geom. Angelo Pennisi mediante deposito di idonea comunicazione nella competente cancelleria.

Così, come da comunicazione del CTU il 09/02/2012 alle ore 15:00 la scrivente insieme al geometra Pennisi si recava in località Sottovina al fine di assistere, come da mandato alle operazioni peritali le quali sono poi proseguite in data 13/03/2012 alle ore 10:00 ed in data 29/03/2012 alle ore 15:00.

A seguito del deposito della CTU da parte dell'Ing. Furrer, ritirata copia su supporto informatico presso la competente cancelleria ed esaminate le osservazioni e le conclusioni in essa contenute si ritiene che non possa dalla stessa evincersi una chiara responsabilità per i lamentati danni da parte del Comune di Rometta, che anzi vengono ricondotti dallo stesso CTU in parte proprio agli eccezionali eventi meteorici del 22/11/2011, inoltre i documenti e le ispezioni effettuate sui luoghi indicano chiaramente che, qualora si dovesse instaurare un giudizio di merito in ordine alla richiesta di risarcimento avanzata dai ricorrenti, sarebbe necessario chiamare in causa altresì l'Ente Pubblico Provincia di Messina in quanto proprietario e manutentore della strada provinciale che da Rometta conduce a Rometta Marea e dal cui crollo parziale derivano in parte i danni verificatisi nel terreno dei ricorrenti. In ultimo, questo studio legale ritiene non conveniente per il Comune di Rometta procedere in mancanza di un chiaro accertamento di responsabilità, che potrà aversi solo all'esito di idoneo giudizio di merito, alla liquidazione dei richiesti danni che risultano non addebitabili con certezza al Comune di Rometta ed il cui riconoscimento creerebbe un precedente utilizzabile in sede di analoghe richieste provenienti da altri utenti.

Tanto premesso, nella qualità di difensore di fiducia del Comune di Rometta giusta delibera di Giunta del 27/01/2012 n°9, con la presente si ritiene che sia necessario raggiungere la chiara prova in ordine alla responsabilità dell'Ente Pubblico prima di procedere al risarcimento dei danni richiesti dagli attuali ricorrenti, prova che allo stato manca.

Rimanendo a disposizione in ordine ad ogni ulteriore chiarimento in merito, si porgono distinti saluti.

Rometta R, 06/02/2012

Avv. Caterina Cavaliaro



Si allegano alla presente in copia i seguenti documenti:

1. Relazione del CTU Dott. Ing. Furrer;
2. Provvedimento di liquidazione del CTU.

TRIBUNALE DI MESSINA

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Nell'interesse dei Sigg.ri **Cavallaro Teresa**, nata a Rometta il 24.11.1952, residente in Rometta, Via Umberto I n.34, C.F. CVL TRS 52S64 H519D, **Cavallaro Francesco**, nato a Rometta il 09.4.1955, residente in Roma, Via delle Allodole n.3, C.F. CVL FNC 55D09 H519P, **Cavallaro Santo**, nato a Rometta il 5.7.1965, residente in Rometta, Via Giurba n.11, C.F. CVL SNT 65L05 H519K, n.q. di eredi del sig. Cavallaro Giuseppe, nato a Rometta (ME) il 23.09.1923 e deceduto in Rometta il 31.12.2011, nonché della Sig.ra **Magazù Caterina**, nata a Rometta il 14.09.1926, C.F. MGZ CRN 26P54 H519K, residente in Rometta (Me), via dei Bizantini n.34, in proprio e quale erede di Cavallaro Giuseppe, nato a Rometta (ME) il 23.09.1923 e deceduto in Rometta il 31.12.2011, tutti elettivamente domiciliati in Messina, viale S. Martino n.367 is.37 (studio Avv. Rita Chinigò), recapito professionale del sottoscritto avv. Francesco Giordano (C.F.: GRDFNC66E29F2060 - fax n. 090.9283281 - p.e.c.: avvfrancescogiordano@pec.giuffre.it) che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto,

contro

Comune di Rometta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore,

resistente

Nomino mio procuratore per rappresentarmi, difendermi ed assistermi in ogni fase e grado del presente giudizio, nonché per la redazione e notifica dell'atto di precetto e la successiva fase esecutiva, in ogni suo stato e grado, compresa la fase di opposizione, l'Avv. Francesco Giordano.

Allo stesso conferisco tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato ivi compresi espressamente quelli di transigere e conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, nominare sostituti.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Milazzo, piazza C. Battisti n.19.

Dichiaro di essere stato informato della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione previsto dal D. L.vo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 e 20 del medesimo D. L.vo n. 28 del 4 marzo 2010.

Dichiaro, inoltre, che mi sono state espressamente indicate tutte le ipotesi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, ex art. 5 D. L.vo n. 28 del 4 marzo 2010.

Magazù Caterina
Cavallaro Teresa
Giuseppe
Francesco Giordano
Per autentica
- ricorrenti



[Signature]

6521

[Signature]
Carandino

premess

- 1) che i Sigg. Magazù Caterina, Cavallaro Teresa, Cavallaro Francesco e Cavallaro Santo sono comproprietari dei fondi siti nel Comune di Rometta, in località Sottovina, in catasto contraddistinti al fg.15 numeri 80, 81, 833, 832, 1197;
- 2) che le abbondanti piogge del 22/11/2011 hanno provocato lo smottamento di alcuni muretti a secco e dei relativi terrazzamenti, con gravi danni ai fondi indicati, nonché al fabbricato ivi esistente;
- 3) che in data 16.12.2011 è stato depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo, affinché venissero accertati e quantificati i danni subiti dai fondi e le cause che li avevano provocati (doc.1);
- 4) a seguito di detto ricorso, il Presidente del Tribunale di Messina, dott. Giovanni Battista Macrì, nominava, con ordinanza emessa in data 01.02.2012, l'Ing. Giuseppe Furrer, quale Consulente Tecnico d'Ufficio, al fine di eseguire gli accertamenti richiesti in ricorso;
- 5) l'Ing. Giuseppe Furrer, a seguito dell'incarico conferitogli dal Presidente del Tribunale di Messina, Dott. Macrì, ha accertato che i danni subiti dai fondi di proprietà dei ricorrenti a seguito dell'alluvione del 22.11.2011 ammontano ad € 8.100,00, oltre IVA, e che i danni erano riconducibili "all'allora totale inadeguatezza dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche" (doc.2);
- 6) che il Comune di Rometta, nonostante i solleciti, da ultimo con nota r.a. del 24.07.2012, non ha ad oggi provveduto ad alcun risarcimento (doc.3);



7) che in data 31.12.2011 è deceduto il sig. Cavallaro Giuseppe,
Tutto ciò premesso, i sigg. Magazù Caterina, Cavallaro Teresa, Cavallaro
Francesco e Cavallaro Santo, come sopra rappresentati e difesi

ricorrono

ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. innanzi all'On. Tribunale di Messina affinché,
sentite le parti e assunti i messi di prova rilevanti in relazione all'oggetto del
provvedimento richiesto, voglia accogliere le seguenti domande e

conclusioni

- a) preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. N.R.G.
7281/2011;
- b) nel merito, ritenere e dichiarare che a seguito delle abbondanti piogge del
22.11.2011, le acque piovane hanno provocato gravi danni ai fondi, nonché
al fabbricato rurale, di proprietà dei ricorrenti;
- c) ritenere e dichiarare che i danni subiti dai fondi di proprietà dei sigg.
Magazù Caterina, Cavallaro Teresa, Cavallaro Francesco e Cavallaro Santo
sono riconducibili a fatto e colpa imputabili al Comune di Rometta, in
persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ai sensi e per gli
effetti dell'art.2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art.2043 c.c.;
- d) ritenere e dichiarare che i detti danni sono pari ad € 8.100,00 oltre IVA;
- e) ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Magazù Caterina, in proprio e
nella spiegata qualità di erede, nonché dei sigg. Cavallaro Teresa, Cavallaro
Francesco e Cavallaro Santo, nella spiegata qualità, ad ottenere il
risarcimento dei sopra citati danni dal Comune di Rometta;



f) conseguentemente, condannare il Comune di Rometta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 8.100,00 oltre IVA ed oltre interessi legali dall'evento all'effettivo pagamento;

g) con vittoria di spese e compensi, anche relativamente alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.

I sigg. Magazù Caterina, Cavallaro Teresa, Cavallaro Francesco e Cavallaro Santo, come sopra rappresentati e difesi, avvertono il Comune di Rometta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, che la sua mancata costituzione, entro il termine fissato dal Giudice nel decreto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. 3°c., indica la decadenza di cui all'art. 38 c.p.c. ed all'art. 167 c.p.c.

Allegati:

- 1) copia ricorso per ATP;
- 2) copia relazione tecnica CTU;
- 3) raccomandata a.r. del 24.07.2012

Il sottoscritto avvocato dichiara che ai sensi dell'art.14, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, che il valore del presente procedimento è di € 15.000,00, oltre interessi e spese.

Milazzo, 15.02.2013

Avv. Francesco Giordano

DEPOSITATO IN TRIBUNALE

26 FEB. 2013



N. 1119/2013 R.G.

Proc. 3968/2013

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.O.

Letto il ricorso che precede, depositato in cancelleria in data 26.02.2013 e
il decreto di designa emesso in data 28.02.13

fissa la comparizione delle parti (tenuto conto del notevole carico di ruolo)
per l'udienza del 27.01.14 fascia oraria ore 9.00.

Si notificchi a controparte nei termini di legge.


Assegna al convenuto i termini per la costituzione previsti dal comma 3
dell'art. 702 bis c.p.c.

Messina li 07.03.2013

Il G.O.



Depositato in Cancelleria il 07/03/13
IL CANCELLIERE G3
D. LEO MONTI F. V. G. G. G.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 17/09/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- ☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- ☒ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- ☒ Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/09/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- ☒ E' divenuta esecutiva il 16/09/2013;
- ☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- ☒ E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 17/09/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 17/09/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale